

N. 24-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione procedure concorsuali

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Concetta Grillo Presidente

dott.ssa Paola Criscione Giudice

dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel./est.

nel procedimento iscritto al n. 24-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

SALVATORE SALERNO, nato a Palagonia il 13.11.1974, c.f. SLRSVT74S13G253M, residente in Palagonia, via Bartolomeo De Felice n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Gravina, presso il cui studio in Grammichele, corso Roma n. 28, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da Salvatore Salerno per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione anagrafica in atti;

ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;

ritenuto che, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss. CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) inventario dei beni del ricorrente (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del



debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale; d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII);

ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;

ritenuto che, nella fattispecie, il ricorrente ha allegato la documentazione richiesta;

dato atto che, con decreto del 24.10.2024, è stato *“rilevato che dalla schermata del cassetto fiscale di parte ricorrente allegata si evince che lo stesso è titolare dell'omonima ditta individuale avente ad oggetto la coltivazione di agrumi”* e che, *“sul punto, nulla è stato argomentato in ricorso, in particolare in relazione all'esistenza di debiti della ditta, di eventuali crediti, sulla situazione patrimoniale e contabile della stessa né è stata prodotta la documentazione indicata nell'art. 39 CCIF”*;

rilevato che il ricorrente, in riscontro allo stesso, ha precisato e documentato:

- di avere richiesto l'apertura della partita iva n. 05792080870 in data 04/11/2020, per l'esercizio dell'attività di coltivazione agrumi, ma di non averla mai utilizzata, con la conseguenza che non sono sorti debiti o crediti inerenti alla stessa;

- di avere richiesto, in data 31/12/2023, la cessazione retroattiva della suddetta partita iva al 31/12/2021;

- che, per l'esercizio dell'attività agricola, era soggetto al regime di cui all'art. 34, comma VI, D.P.R. 633/1972, riservato ai soli produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore ad euro 7.000,00, derivanti per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici;

- che tale regime fiscale consente ai beneficiari di essere esonerati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale;

ritenuto dunque, per le ragioni spiegate dal ricorrente, che in relazione all'attività agricola collegata al numero di partita iva intestato al debitore non deve essere prodotta alcuna documentazione;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della stessa, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



rilevato che il gestore della crisi ha evidenziato che, in data 22/12/2022, il debitore ha alienato alla "VITAMINA C S.S. - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA" la proprietà di tratti di terreno agricolo, siti in territorio di Palagonia (CT), in contrada "Acquamara - Tre Fontane", per il prezzo di euro 30.000,00 corrisposto mediante tre distinti assegni che sono stati versati sul conto corrente intestato al debitore ed utilizzati, in parte, per esigenze familiari, in parte, per assolvere al pagamento dei debiti;

ritenuto che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, essa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che: a) Salerno Salvatore ha una esposizione debitoria di euro 144.376,02, a fronte di un patrimonio mobiliare e immobiliare stimato in euro 32.000,00; b) che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 2.658,58; c) che la somma mensile individuata dal ricorrente per il mantenimento della famiglia è pari ad euro 2.135,00;

ritenuto che, pertanto, il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, atteso che l'importo del debito maturato è più del quadruplo del valore stimato del suo patrimonio e che la sproporzione tra esposizione debitoria e condizione economico-patrimoniale rimane notevole (quasi il triplo) anche considerando 500,00 euro di reddito da lavoro mensili, considerati dal ricorrente tra i redditi da mettere a disposizione della procedura, che residuerebbero dalle spese per la gestione familiare;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dei beni mobili e immobili del debitore sovraindebitato deve avvenire tramite procedure competitive e che la stima del patrimonio di liquidazione dovrà essere aggiornata a fronte di fatti sopravvenuti che incidano sul valore del bene;

ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina *ex lege*, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che la determinazione delle somme spettanti al ricorrente per il sostentamento della propria famiglia sarà rimessa al giudice delegato;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SALVATORE**



SALERNO, nato a Palagonia il 13.11.1974, c.f. SLRSVT74S13G253M, residente in Palagonia, via Bartolomeo De Felice n. 9;

2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, la dott.ssa Laura Lo Monaco;
4. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
5. ORDINA alla ricorrente e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale;
7. DISPONE che il liquidatore:
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la



formazione dello stato passivo;

- **ogni sei mesi** depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di **tre anni** dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 06.11.2024

IL GIUDICE EST.
dott.ssa Oriana Calvo

IL PRESIDENTE
dott.ssa Concetta Grillo

